

Regione del Veneto
Città Metropolitana di Venezia

Comune di

Noventa di Piave



P.I.

Piano degli Interventi


Variante n. 6 al P.I.

Individuazione delle aree a "Vulnerabilità territoriale/ambientale" con riferimento al rischio di incidente rilevante (RIR) e introduzione di nuove norme di compatibilità insediativa e invarianza del rischio

Relazione Tecnica

Variante alle Norme Tecniche Operative

Dichiarazione di procedura VAS



Progettisti:
Urb. Francesco Finotto
Arch. Valter Granzotto



Con:
Urb. Alberto Azzolina

Aprile 2017

INDICE GENERALE

PREMESSA	3
LE VARIANTI ALLE N.T.O.	5
VARIANTE N. 6 ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	7
Variante 6.1	7
Variante 6.2	8
Variante 6.3	8
Variante 6.4	9
Dichiarazione procedura VAS	18

INDICE DELLE FIGURE

<i>Figura 1 – Individuazione dell’areale di invarianza del Rischio di Incidente Rilevante</i>	5
<i>Figura 2 – Individuazione dell’areale di invarianza del Rischio di Incidente Rilevante nelle Tav. di Fragilità del PI</i>	6

INDICE DELLE TABELLE

<i>Tabella 1 Testo comparato delle Norme Tecniche Operative</i>	11
---	----

Premessa

Nel corso del Consiglio comunale del 24/08/2015, l'assessore all'urbanistica Marian, introducendo la proposta di delibera n. 27 di adozione della terza variante al Piano degli Interventi - modifica all'articolo 35 delle N.T.A. - aveva informato il Consiglio Comunale che mediante una successiva variante al P.I. sarebbero stati approfonditi gli aspetti relativi alle particolari fragilità delle aree produttive, al fine di meglio disciplinare le tipologie delle attività insediabili, superando l'attuale approccio fondato sull'esclusione delle attività comprese nell'elenco delle industrie insalubri. In quell'occasione il Sindaco aveva comunicato che si sarebbe trattato di un approccio globale, che non avrebbe considerato solo il tema della presenza di singole attività produttive pericolose, pur in regola, ma avrebbe valutato il rischio di una eccessiva concentrazione delle stesse in un'area limitata.

Successivamente, nella seduta del Consiglio comunale del 14/04/2016, introducendo la discussione sulla proposta di delibera n. 6 - adozione della variante n. 5 al PI, l'assessore alle attività produttive e all'ambiente, Perissinotto, aveva informato il Consiglio medesimo che, relativamente alla salvaguardia ambientale della zona industriale, era stato conferito un incarico di studio ed approfondimento specifico, cui sarebbe seguita una proposta di variante al Piano degli Interventi.

D'altra parte, lo stesso documento preliminare al Piano degli Interventi, propedeutico al recepimento delle disposizioni del PAT, ai sensi dell'art. 18 della Lr. 11/2004, conteneva specifiche considerazioni sia sulle "condizioni di fragilità delle risorse del territorio" indicando tra i temi di approfondimento quello "sul rischio per gli insediamenti e per l'ambiente, sulle condizioni di criticità provvedendo ad una specifica normativa" (paragrafo 5.3), sia sulle modifiche alla disciplina della "zonizzazione vigente relativa alle aree di urbanizzazione consolidata, al fine di corrispondere a puntuali esigenze emerse nella fase di concertazione del PAT e/o segnalate con specifiche osservazioni al PAT o *indicate dall'Amministrazione Comunale*" (Lettera h) del paragrafo 6).

Infine, sempre nello stesso documento preliminare, in relazione alle modalità di adozione dei provvedimenti di variante al PI era stato precisato che: "Trattandosi di un insieme articolato di temi, che comportano sia la definizione di un quadro di riferimento normativo e cartografico generale, sia la specifica definizione di provvedimenti puntuali, anche mediante singoli accordi di pianificazione, il Consiglio Comunale potrà adottare le corrispondenti Varianti urbanistiche *anche con provvedimenti separati*".

A seguito del completamento dello studio sulla "Definizione di nuove prescrizioni urbanistiche per l'insediamento di nuove attività produttive o l'ampliamento delle attività esistenti" recepito con delibera di Giunta

comunale n. 32/2017 occorre integrare le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, come modificate con la variante n. 5, con le disposizioni specifiche finalizzate a garantire l'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante nel territorio comunale. In particolare si tratta da una parte di integrare il Capo I°, Sezione I^a - Le fragilità, delle NTO con un nuovo **art. 14 bis - Disciplina dell'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante**, provvedendo a stralciare dall'art. 41 delle NTO i commi 6 e 7 (compreso il relativo elenco delle industrie insalubri), che prescrivono il divieto di insediamento delle attività soggette a procedura VIA, dall'altra di aggiornare in maniera corrispondente le Tav. **13.1.1b/2.b P.I. Fragilità - Noventa ovest; Noventa est** indicando gli areali relativi alle aree soggette all'invarianza del RIR.

La variante è costituita dai seguenti elaborati:

Documenti:

- a) Relazione Tecnica;
Variante alle Norme Tecniche Operative;
Dichiarazione procedura VAS.
- b) Asseverazione di non necessità di redazione della V.Inc.A.
- c) Asseverazione di Compatibilità idraulica.

Cartografia:

- d) Variante a Elaborati concernenti le fragilità del territorio in scala 1:5000:
– tav. 13.1.1.b/2.b P.I. Fragilità - Noventa ovest/est;

Le Varianti alle N.T.O.

Dopo aver attentamente analizzato gli scenari incidentali relativi alle attività produttive localizzate nel territorio comunale, sia quelle soggette alla disciplina “Seveso” sia delle altre attività produttive, ed aver identificato e caratterizzato gli elementi vulnerabili definendo le compatibilità territoriali ed ambientali lo studio definito “Elaborato Tecnico di Rischio Incidente Rilevante” contiene utili indicazioni per l’attività di pianificazione, distinguendo tra le aree di completamento produttivo, quelle ad altissima e rilevante vulnerabilità ambientale, le aree di esclusione e quelle di osservazione.




Figura 1 – Individuazione dell’areale di invarianza del Rischio di Incidente Rilevante

In particolare, ai fini della presente variante urbanistica, sono da considerare le aree di osservazione, definite mediante l’identificazione di un’area di estensione di 500 m dal confine dell’attività Seveso e delle “altre attività produttive” individuate entro il territorio comunale.

Tale aree, nel loro insieme definiscono “l’areale di estensione riferito al Rischio di Incidente Rilevante (RIR) presente sul territorio¹”. Tale areale è stato individuato nella cartografia in scala 1:5000 che disciplina le fragilità del territorio comunale e costituisce il massimo rischio accettabile sul

¹ *Elaborato Tecnico di Rischio Incidente Rilevante*, p. 49

territorio.

Al fine di garantire la massima tutela delle vulnerabilità territoriali ed ambientali comprese entro tale ambito, in attuazione del principio di precauzione, si introduce entro le Norme Tecniche Operative il principio **dell'Invarianza del Rischio**. Ne consegue che non è ammessa la localizzazione di attività che comportino l'aumento del Rischio di Incidente rilevante entro tale areale e non sono ammesse variazioni in aumento dell'areale di estensione del Rischio di Incidente Rilevante, come individuato nella tavola delle Fragilità.




Figura 2 – Individuazione dell'areale di invarianza del Rischio di Incidente Rilevante nelle Tav. di Fragilità del PI

L'introduzione dell'art. 14 bis – Disciplina dell'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante consente di stralciare contestualmente l'attuale normativa di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 42 – Zone D1 delle NTO, introducendo un semplice rimando alla disciplina dell'art. 14bis. Analogamente si stralcia il comma 6 dell'art. 43, sostituendolo con il rimando alla disciplina dell'art. 14bis.

Variante n. 6 alle Norme tecniche Operative

Variante 6.1

Alle NTO si aggiunge il seguente art. 14bis:

«Art. 14 bis Disciplina dell'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 1 (tav. 13.1.1-2.b P.I. Fragilità - Noventa ovest/Noventa est) è stato individuato l'areale di estensione riferito al Rischio di Incidente Rilevante (RIR) presente sul territorio. Entro tale ambito, definito come "Area di invarianza del RIR", non è ammessa la localizzazione di attività che possano comportare l'aumento del Rischio di Incidente Rilevante né variazioni in aumento del medesimo areale di estensione del Rischio di Incidente Rilevante individuato.

2. Nell'ambito definito al precedente comma 1, per l'insediamento di attività ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e smi, così come aggiornato dal D.Lgs 150/2015, ovvero la modifica di attività esistenti tali da far ricadere le stesse entro il medesimo campo di applicazione, dovrà essere verificata la compatibilità territoriale e ambientale e comprovata l'invarianza del rischio nonché l'invarianza dell'estensione dell'areale del Rischio di Incidente Rilevante, attraverso una specifica valutazione fornita dal soggetto proponente, secondo la metodica indicata nell'ALLEGATO 2 - *Linee guida per la valutazione di compatibilità e di invarianza dell'areale di Rischio di Incidente Rilevante*, recepito con delibera di Giunta comunale n. 32/2017.

3. Dovrà in ogni caso essere garantita una duplice viabilità per l'accesso dei mezzi di emergenza e via di fuga adeguate a gestire eventuali evacuazioni.

4. Qualora le attività produttive insediate detengano sostanze tossiche (in quantità da rientrare nella categoria delle Attività Seveso o attività Sottosoglia Seveso), tutti gli edifici presenti dovranno essere dotati di un sistema di ventilazione e condizionamento con sistema automatico di blocco in emergenza, in caso di rilascio e conseguente formazione di nube tossica, di arrestare detti sistemi e isolare gli ambienti interni per evitare l'immissione di aria contaminata.

5. Dovrà essere predisposto un Piano di Emergenza esterna ovvero di protezione civile per la gestione del rischio industriale.»

Variante 6.2

Il seguente comma 6 dell'art. 42 delle NTO è stralciato:

«Sono vietati gli insediamenti la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. prevista dalla L.R. 10/99 e s. mm.ii. allegati A1 - A2 - B1 - B2 - C3 - C3.1bis - A1bis.»

All'art. 42 delle NTO si inserisce il seguente comma 6:

6. «Per gli interventi di insediamento di attività ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e smi, così come aggiornato dal D.Lgs 150/2015, ovvero la modifica di attività esistenti tali da far ricadere le stesse entro il medesimo campo di applicazione si applica la disciplina dell'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante di cui al precedente art. 14bis.»

Variante 6.3

Il seguente comma 7 dell'art. 42 delle NTO è stralciato:

«7. Per gli impianti previsti dall'allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art.7 L.R. 10/99, qualora non sottoposti obbligatoriamente alle procedure di V.I.A. di cui al Capo III della L.R. 10/99 e s mm.ii. e per gli insediamenti classificati come industrie insalubri di prima classe, contemplati nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 05.09.1994 e s. mm.ii., non ricadenti fra quelle inserite negli allegati richiamati, escluse le attività ammesse di seguito indicate, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale, previa Conferenza di Servizi convocata dall'A.C., con la partecipazione degli Enti e/o organismi ritenuti competenti ad emettere il giudizio di compatibilità ambientale. Attività ammesse con le precisazioni sopra indicate:

*ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI - Decreto Ministeriale 05.09.1994
Parte I - Industrie di prima classe*

A) Sostanze chimiche e fasi interessate dell'attività industriale

- 8) Acido cloridrico: solo impiego e deposito – ammessa*
- 12) Acido nitrico: solo impiego e deposito – ammessa*
- 16) Acido solforico: solo impiego e deposito – ammessa*
- 49) Cianuri: solo impiego e deposito di quantità non superiori a kg. 199 – ammessa*
- 57) Cromo e composti: solo impiego e deposito – ammessa*
- 88) Nichel e composti: solo impiego e deposito – ammessa*

105) *Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti: solo impiego e deposito a scopo di depurazione delle acque - ammessa*

114) *Zinco e composti: produzione, impiego – ammessa*

B) Prodotti e materiali e fasi interessate dell'attività industriale

18) *Calcestruzzo: produzione centralizzata di impasti con particolari prescrizioni per quanto attiene rumorosità ed emissione di polveri – ammessa*

23) *Carte e cartoni: produzione, recupero – ammessa*

34) *Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane: produzione – ammessa*

61) *Formaggi: produzione – ammessa*

82) *Metalli: fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura – ammessa*

C) Attività industriali

7) *Centrali termoelettriche non superiori a 10 Mw – ammessa*

12) *Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostegia – ammessa*

22) *Smerigliatura, sabbiatura – ammessa*

24) *Tipografie con rotative – ammessa*

25) *Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico – ammessa*

26) *Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere – ammessa.»*

Variante 6.4

Il seguente comma 6. dell'art. 43 è stralciato:

«6. Sono vietati gli insediamenti la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99 elencate al precedente art. 35, comma 6. Per gli impianti previsti dall'allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art.7 L.R. 10/99, elencati al precedente art. 35 comma 6, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale. Inoltre sono esclusi gli insediamenti classificati come industrie insalubri di prima classe e contemplate nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 05.09.1994, con l'eccezione dei numeri evidenziati nell'elenco allegato al precedente art. 42, comma 7»

All'art. 43 si introduce il nuovo comma 6:

«6. Per gli interventi di insediamento di attività ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e smi, così come aggiornato dal D.Lgs 150/2015, ovvero la modifica di attività esistenti tali da far ricadere le stesse entro il medesimo campo di applicazione si applica la disciplina dell'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante di cui al precedente art. 14bis.»

Tabella 1 Testo comparato delle Norme Tecniche Operative

NTO Vigenti	Variante alle NTO. Il testo variato è riportato in grassetto
	<p><i>Art. 14 bis Disciplina dell'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante</i></p> <p>1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 1 (tav. 13.1.1-2.b P.I. Fragilità - Noventa ovest/Noventa est) è stato individuato l'areale di estensione riferito al Rischio di Incidente Rilevante (RIR) presente sul territorio. Entro tale ambito, definito come "Area di invarianza del RIR", non è ammessa la localizzazione di attività che possano comportare l'aumento del Rischio di Incidente Rilevante né variazioni in aumento del medesimo areale di estensione del Rischio di Incidente Rilevante individuato.</p> <p>2. Nell'ambito definito al precedente comma 1, per l'insediamento di attività ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e smi, così come aggiornato dal D.Lgs 150/2015, ovvero la modifica di attività esistenti tali da far ricadere le stesse entro il medesimo campo di applicazione, dovrà essere verificata la compatibilità territoriale e ambientale e comprovata l'invarianza del rischio nonché l'invarianza dell'estensione dell'areale del Rischio di Incidente Rilevante, attraverso una specifica valutazione fornita dal soggetto proponente, secondo la metodica indicata nell'ALLEGATO 2 - <i>Linee guida per la valutazione i compatibilità e di invarianza dell'areale di Rischio di Incidente Rilevante</i>, recepito con delibera di Giunta comunale n. 32/2017.</p> <p>3. Dovrà in ogni caso essere garantita una duplice viabilità per l'accesso dei mezzi di</p>

	<p>emergenza e via di fuga adeguate a gestire eventuali evacuazioni.</p> <p>4. Qualora le attività produttive insediate detengano sostanze tossiche (in quantità da rientrare nella categoria delle Attività Seveso o attività Sottosoglia Seveso), tutti gli edifici presenti dovranno essere dotati di un sistema di ventilazione e condizionamento con sistema automatico di blocco in emergenza, in caso di rilascio e conseguente formazione di nube tossica, di arrestare detti sistemi e isolare gli ambienti interni per evitare l'immissione di aria contaminata.</p> <p>5. Dovrà essere predisposto un Piano di Emergenza esterna ovvero di protezione civile per la gestione del rischio industriale.</p>
--	---

Art. 42. Zone "D1"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli produttivi.

2. Destinazioni d'uso: attività artigianali di produzione, industrie, terziario diffuso. È prevista inoltre la possibilità di ricavare un alloggio per il proprietario o custode, con un massimo di 140 mq di S.n.p. per ogni lotto fondiario; l'ingresso alla residenza all'interno dell'edificio deve essere separato da quello delle altre attività.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, variazione delle destinazioni d'uso nel rispetto delle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Lotto minimo = mq. 1500.

Rapporto di copertura massimo = 60%

Indice di utilizzo massimo = pari alla superficie fondiaria del lotto.

Altezza massima dei fabbricati = tre piani fuori terra (ml.10,00). Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.

Raggio minimo in lotti diversi = ml.10,00

Raggio minimo nello stesso lotto = ml. 3,00

Distanza minima dai confini del lotto = ml. 6,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e registrato, del confinante.

Distanza minima dalla strada di servizio = ml. 10,00.

4. Per le aree comprese all'interno dei perimetri di Piani Urbanistici Attuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti norma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12.

5. Per gli edifici residenziali esistenti,

Art. 42. Zone "D1"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli produttivi.

2. Destinazioni d'uso: attività artigianali di produzione, industrie, terziario diffuso. È prevista inoltre la possibilità di ricavare un alloggio per il proprietario o custode, con un massimo di 140 mq di S.n.p. per ogni lotto fondiario; l'ingresso alla residenza all'interno dell'edificio deve essere separato da quello delle altre attività.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, variazione delle destinazioni d'uso nel rispetto delle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Lotto minimo = mq. 1500.

Rapporto di copertura massimo = 60%

Indice di utilizzo massimo = pari alla superficie fondiaria del lotto.

Altezza massima dei fabbricati = tre piani fuori terra (ml.10,00). Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.

Raggio minimo in lotti diversi = ml.10,00

Raggio minimo nello stesso lotto = ml. 3,00

Distanza minima dai confini del lotto = ml. 6,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e registrato, del confinante.

Distanza minima dalla strada di servizio = ml. 10,00.

4. Per le aree comprese all'interno dei perimetri di Piani Urbanistici Attuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti norma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art.

all'interno delle zone D1, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e ampliamento fino a un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria.

6. Sono vietati gli insediamenti la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. prevista dalla L.R. 10/99 e s. mm.ii. allegati A1 - A2 - B1 - B2 - C3 - C3.1bis - A1bis.

7. Per gli impianti previsti dall'allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art.7 L.R. 10/99, qualora non sottoposti obbligatoriamente alle procedure di V.I.A. di cui al Capo III della L.R. 10/99 e s. mm.ii. e per gli insediamenti classificati come industrie insalubri di prima classe, contemplati nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 05.09.1994 e s. mm.ii., non ricadenti fra quelle inserite negli allegati richiamati, escluse le attività ammesse di seguito indicate, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale, previa Conferenza di Servizi convocata dall'A.C., con la partecipazione degli Enti e/o organismi ritenuti competenti ad emettere il giudizio di compatibilità ambientale. Attività ammesse con le precisazioni sopra indicate:

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI - *Decreto Ministeriale 05.09.1994*

Parte I - Industrie di prima classe

A) Sostanze chimiche e fasi interessate dell'attività industriale

8) Acido cloridrico: solo impiego e deposito - ammessa

12) Acido nitrico: solo impiego e deposito - ammessa

16) Acido solforico: solo impiego e deposito - ammessa

49) Cianuri: solo impiego e deposito di quantità non superiori a kg. 199 - ammessa

57) Cromo e composti: solo impiego e deposito - ammessa

88) Nichel e composti: solo impiego e deposito - ammessa

105) Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti: solo impiego e deposito a scopo di depurazione delle acque - ammessa

114) Zinco e composti: produzione, impiego - ammessa

B) Prodotti e materiali e fasi interessate dell'attività industriale

18) Calcestruzzo: produzione centralizzata di impasti con

12.

5. Per gli edifici residenziali esistenti, all'interno delle zone D1, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e ampliamento fino a un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria.

6. Per gli interventi di insediamento di attività ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e smi, così come aggiornato dal D.Lgs 150/2015, ovvero la modifica di attività esistenti tali da far ricadere le stesse entro il medesimo campo di applicazione si applica la disciplina dell'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante di cui al precedente art. 14bis.

<p>particolari prescrizioni per quanto attiene rumorosità ed emissione di polveri – ammessa</p> <p>23) Carte e cartoni: produzione, recupero – ammessa</p> <p>34) Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane: produzione – ammessa</p> <p>61) Formaggi: produzione – ammessa</p> <p>82) Metalli: fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura – ammessa</p> <p>C) Attività industriali</p> <p>7) Centrali termoelettriche non superiori a 10 Mw – ammessa</p> <p>12) Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostegia – ammessa</p> <p>22) Smerigliatura, sabbiatura – ammessa</p> <p>24) Tipografie con rotative – ammessa</p> <p>25) Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico – ammessa</p> <p>26) Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere – ammessa.</p>	
--	--

Art. 43. Zone "D2"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli commerciali e a strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 24 della LR 14 giugno 2013, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.

2. Destinazioni d'uso: complessi commerciali [medie strutture di vendita superiori a mq 1500, medi centri commerciali e grandi strutture di vendita come definite dalla LR 28 dicembre 2012, n. 50, art. 3, lettere e) f) e g)], Outlet, terziario diffuso, attività ricettive, direzionali e uffici, con le limitazioni previste nei singoli progetti norma. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituiscono una grande struttura di vendita, qualora ammessa dalla disciplina dei progetti norma, può assumere la configurazione di grande centro commerciale o di parco commerciale come previsto dall'art. 3, comma 1 lettera g) della LR 50/2012, salvo specifiche limitazioni prescritte dalla disciplina dei progetti norma medesimi.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, variazione delle destinazioni d'uso nel rispetto delle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Lotto minimo = mq. 1500.

Rapporto di copertura massimo = 40%

Indice di utilizzo massimo = pari alla superficie fondiaria del lotto

Altezza massima dei fabbricati = per tutti gli edifici, ad esclusione degli insediamenti alberghieri: tre piani fuori terra (ml.10,00).

Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto dell'attività. Per gli

Art. 43. Zone "D2"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli commerciali e a strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 24 della LR 14 giugno 2013, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.

2. Destinazioni d'uso: complessi commerciali [medie strutture di vendita superiori a mq 1500, medi centri commerciali e grandi strutture di vendita come definite dalla LR 28 dicembre 2012, n. 50, art. 3, lettere e) f) e g)], Outlet, terziario diffuso, attività ricettive, direzionali e uffici, con le limitazioni previste nei singoli progetti norma. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituiscono una grande struttura di vendita, qualora ammessa dalla disciplina dei progetti norma, può assumere la configurazione di grande centro commerciale o di parco commerciale come previsto dall'art. 3, comma 1 lettera g) della LR 50/2012, salvo specifiche limitazioni prescritte dalla disciplina dei progetti norma medesimi.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, variazione delle destinazioni d'uso nel rispetto delle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Lotto minimo = mq. 1500.

Rapporto di copertura massimo = 40%

Indice di utilizzo massimo = pari alla superficie fondiaria del lotto

Altezza massima dei fabbricati = per tutti gli edifici, ad esclusione degli insediamenti alberghieri: tre piani fuori terra (ml.10,00).

Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla

insediamenti alberghieri è stabilita un'altezza massima pari a ml 18,50 (sei piani fuori terra).

Raggio minimo in lotti diversi

Raggio minimo nello stesso lotto

Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di ml. 10,00.

Distanza minima dai confini del lotto

Distanza minima dalla strada di servizio

4. Per le aree comprese all'interno dei perimetri di Piani Urbanistici Attuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti norma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12

5. Per gli edifici residenziali esistenti, all'interno delle zone D2, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e ampliamento fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria.

6. Sono vietati gli insediamenti la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99 elencate al precedente art. 35, comma 6. Per gli impianti previsti dall'allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art.7 L.R. 10/99, elencati al precedente art. 35 comma 6, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale. Inoltre sono esclusi gli insediamenti classificati come industrie insalubri di prima classe e contemplate nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 05.09.1994, con l'eccezione dei numeri evidenziati nell'elenco allegato al precedente Art. 42, comma 7.

realizzazione di attrezzature a servizio diretto dell'attività. Per gli insediamenti alberghieri è stabilita un'altezza massima pari a ml 18,50 (sei piani fuori terra).

Raggio minimo in lotti diversi

Raggio minimo nello stesso lotto

Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di ml. 10,00.

Distanza minima dai confini del lotto

Distanza minima dalla strada di servizio

4. Per le aree comprese all'interno dei perimetri di Piani Urbanistici Attuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti norma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12

5. Per gli edifici residenziali esistenti, all'interno delle zone D2, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e ampliamento fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria.

6. Per gli interventi di insediamento di attività ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e smi, così come aggiornato dal D.Lgs 150/2015, ovvero la modifica di attività esistenti tali da far ricadere le stesse entro il medesimo campo di applicazione si applica la disciplina dell'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante di cui al precedente art. 14bis.

Dichiarazione procedura VAS

Premesso che il rapporto ambientale allegato al PAT ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT, come risulta dal Parere della Commissione VAS di approvazione del PAT medesimo, la presente Variante al PI, relativa alla disciplina *dell'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante* non è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS poiché si tratta di una Variante “meramente attuativa di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT, che non modifica i parametri urbanistici previsti dal PAT medesimo”.